

## Breve guida per i donatori di cellule staminali emopoietiche

La legge Regionale della Basilicata n. 22/2000 (modificata con legge n. 18/2006 e riportata nelle pagine precedenti) riconosce all'art. 2 bis il diritto al rimborso delle spese sostenute dai donatori per la donazione delle cellule staminali emopoietiche da sangue midollare o periferico. Secondo l'art. 2 della citata legge regionale i rimborsi spettano per:

- gli esami preliminari all'intervento;
- l'intervento di trapianto;
- i controlli successivi.

L'Azienda Sanitaria U.S.L. di competenza rimborsa al paziente anche per l'eventuale accompagnatore, **purché adeguatamente documentate** :

- le **spese sostenute per il viaggio** , compreso il mezzo aereo. Se il viaggio è effettuato con mezzo privato viene corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, calcolando la distanza viaria più breve, tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria, nonché le spese sostenute per il pedaggio autostradale.
- le **spese di soggiorno** , sostenute nella località sede della struttura sanitaria.

**Per ottenere il rimborso l'interessato deve farne richiesta alla Azienda Sanitaria U.S.L. di appartenenza, allegando la relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute .**

L'Azienda Sanitaria, previo parere favorevole del C.R.R. di Basilicata, provvede a rimborsare le spese sostenute dal paziente anche per l'eventuale accompagnatore **entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta** .

**L'art. 5 della legge 52/2001 prevede che :**

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a **permessi retribuiti** per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
  - prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
  - prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
  - accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Il donatore ha altresì **diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione** , per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo.

**L'art. 6 della legge 52/2001** dispone che il donatore **dalla tipizzazione alla donazione non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, né dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria** . Anche le successive prestazioni erogate sul donatore, quali ulteriori indagini genetiche, esami di idoneità e prelievi di sangue midollare, sono ad accesso diretto.

La **legge regionale n. 23 del 18 dicembre 2007 - Regione Basilicata** (riportata alla sezione "[La legislazione](#)") prevede, all'art. 6 (vedi sopra in questa sezione) per i donatori:

1. il diritto ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio dagli esami di approfondimento della compatibilità fino alla donazione effettiva (comma 1°);

2. il diritto di ricevere comunicazione scritta dell'avvenuta tipizzazione ed inserimento nel registro regionale e nazionale dei donatori (comma 2°) e sul loro stato di selezione, persistente o decaduta compatibilità (comma 5°);
3. il diritto a ricevere sempre per iscritto le richieste di esami di approfondimento, verifica dell'idoneità alla donazione e delle convocazioni per la donazione (comma 3°);
4. il diritto di accesso diretto alle strutture sanitarie, senza impegnativa medica, per le indagini necessarie alla verifica della compatibilità e per le prestazioni successive alla donazione (comma 4°); questo diritto è già contenuto nell'art. 6 della legge 52/2001 (vedi in questa sezione).